

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2013, n. 22

Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti.

(GU n.8 del 22-2-2014)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
del 31 dicembre 2013, S.O. n. 38)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalita'

1. Con la presente legge la Regione Friuli-Venezia Giulia, nelle more della definizione di nuove norme per i cittadini stranieri immigrati, intende garantire il principio di uguaglianza tra le persone di ogni provenienza e nazionalità, attivandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena equiparazione.

2. Per le finalità indicate al comma 1 la Regione, contemperando l'esigenza di garantire alcune prestazioni ai soli residenti nel territorio regionale e il principio della parità di trattamento, individua nuovi criteri per l'accesso agli interventi regionali volti a:

a) perseguire il contrasto dei fenomeni di povertà e disagio sociale di cui all'art. 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008);

b) sostenere la famiglia e la genitorialità di cui alla legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità);

c) disciplinare l'edilizia residenziale pubblica;

d) attuare il diritto allo studio di cui alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio).

Art. 2

Modifiche all'art. 9
della legge regionale 9/2008

1. All'alinea del comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 9/2008 le parole «da almeno ventiquattro mesi» sono soppresse.

2. Dopo la lettera d) del comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 9/2008 è inserita la seguente: «d-bis) i soggetti di cui all'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).».

Art. 3

Modifica all'art. 12-bis
della legge regionale 11/2006

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 12-bis della legge regionale 11/2006 è aggiunta la seguente:

«d-bis) i soggetti di cui all'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).».

Art. 4
Modifiche agli articoli 12 e 18 ante
della legge regionale 6/2003

1. Dopo la lettera c) del comma 1.1. dell'art. 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e' inserita la seguente:

«e-bis) i soggetti di cui all'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).».

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 18 ante della legge regionale 6/2003 e' aggiunta la seguente:

«c-bis) i soggetti di cui all'art. 41 del decreto legislativo 286/1998.».

Art. 5
Modifiche all'art. 2
della legge regionale 14/1991

1. All'alinea del comma 1-bis dell'art. 2 della legge regionale 14/1991 le parole «da almeno ventiquattro mesi» sono soppresse.

2. Dopo la lettera d) del comma 1-bis dell'art. 2 della legge regionale 14/1991 e' inserita la seguente:

«d-bis) i soggetti di cui all'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).».

Art. 6
Abrogazione dell'art. 9
della legge regionale 16/2011

1. L'art. 9 della legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale), e' abrogato.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 27 dicembre 2013

SERRACCHIANI

(Omissis).